

ACCERTAMENTO

I criteri di individuazione dell'Agenzia fiscale competente ad emettere l'accertamento

di **Angelo Ginex**

L'**Ufficio** territorialmente **competente** ad emettere un avviso di accertamento è individuato facendo riferimento al **domicilio fiscale** del contribuente.

Infatti, l'[articolo 31, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) stabilisce testualmente che «*la **competenza** spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il **domicilio fiscale** del soggetto obbligato alla **dichiarazione** alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata*».

Ciò significa che, al fine di verificare la **competenza territoriale** di un determinato Ufficio, è necessario individuare il **domicilio fiscale** del soggetto d'imposta, facendo riferimento **al momento di presentazione o di omissione** della dichiarazione dei redditi (Cfr. [Cass. sent. n. 10224/2003](#)).

A tal proposito, l'[articolo 58 D.P.R. 600/1973](#) dispone che «*le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il **domicilio fiscale** nel comune nella cui anagrafe sono iscritte*».

Dunque, il legislatore tributario colloca *ex lege* ogni contribuente nel proprio **Comune di residenza**, a meno che questi non abbia indicato il domicilio fiscale in un **altro luogo** al momento della presentazione della **dichiarazione dei redditi**.

Occorre precisare che il concetto di domicilio fiscale **non coincide** con quello di domicilio civilistico: quest'ultimo è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre il **domicilio fiscale** è solo il luogo indicato da una persona (fisica o giuridica) per individuare l'Ufficio territorialmente competente a ricevere la dichiarazione.

Ai sensi del combinato disposto delle norme citate, appare evidente come la determinazione del **domicilio fiscale** assuma una notevole rilevanza in materia di accertamento tributario, dacché essa consente di individuare, oltre al luogo in cui gli atti tributari devono essere notificati e all'Ufficio al quale il contribuente deve indirizzare le istanze di autotutela e rimborso, anche l'**Ufficio competente** ad effettuare l'accertamento.

Sotto tale profilo, possono sorgere alcune problematiche in caso di **omessa dichiarazione** dei redditi da parte del contribuente e di intervenute **variazioni di residenza**.

In linea generale, la Corte di Cassazione ritiene che la **variazione** del domicilio fiscale indicata

dal contribuente nella **dichiarazione annuale** dei redditi costituisce **atto idoneo a rendere noto** all'Amministrazione finanziaria il **nuovo domicilio** non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere all'accertamento delle imposte (Cfr. [Cass., sent. n. 11170/2013](#)).

Con riferimento invece all'ipotesi in cui il contribuente non abbia **mai presentato** una dichiarazione dei redditi indicante un diverso **domicilio fiscale**, la **Commissione tributaria regionale del Molise**, con [sentenza n. 561 del 2 ottobre 2019](#), ha recentemente affermato che questo deve essere individuato nel comune nella cui anagrafe il contribuente risulta iscritto, e quindi nel **Comune di residenza**.

In particolare, nel caso di specie, un contribuente impugnava dinanzi alla competente CTP un **avviso di accertamento** con cui l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione per il periodo d'imposta 2010 i **redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato**.

Tra le altre doglianze il contribuente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per **incompetenza territoriale dell'Agenzia**, giacché sin dal 2007, e quindi anche alla data del 31.07.2011 (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione omessa), risiedeva in un Comune diverso da quello risultante dall'**Anagrafe tributaria**.

Ebbene, i giudici di seconde cure, nel confermare la pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, hanno evidenziato come era da considerarsi **acclarato** che, al momento rilevante ai fini dell'individuazione dell'Ufficio competente, il contribuente **risiedeva nell'individuato Comune**, dato che in precedenza non aveva **mai presentato** una dichiarazione dei redditi idonea a radicare la sua competenza in un diverso domicilio fiscale.

Pertanto, in tale ipotesi non può non operare il **principio di carattere generale** di cui all'[articolo 58, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), secondo cui il soggetto d'imposta residente in Italia ha il domicilio fiscale nel Comune di residenza, se dallo stesso **non diversamente comunicato**.

Al contrario, se l'Agenzia avesse **verificato** la validità del dato, risultante dalla mera comunicazione da parte del **Comune di residenza**, della coincidenza di quest'ultima con il **domicilio fiscale**, avrebbe potuto agevolmente constatare il mutamento di detto Comune, avvenuto peraltro in epoca ben antecedente agli anni 2010-2011.

Sulla base di tali ragioni, la CTR Molise **rigettava l'appello** dell'Agenzia delle Entrate, condannandola al pagamento delle spese di lite.



Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >